



N. 1078-C

Relazione orale

Relatrice **BOLDI**

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 10 giugno 2009

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008

presentato dal Ministro per le politiche europee

di concerto con il Ministro degli affari esteri

con il Ministro della giustizia

e con il Ministro dell'economia e delle finanze

(V. Stampato n. 1078)

approvato dal Senato della Repubblica il 17 marzo 2009

(V. Stampato Camera n. 2320)

modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 16, il 20 maggio 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 2009

ALLEGATO

EMENDAMENTI

*esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale*

INDICE

Emendamenti al disegno di legge:

– articolo 6	<i>Pag.</i>	3
– articolo 11	»	4
– articolo 23	»	5
– articolo 37	»	7
– articolo 45	»	8

EMENDAMENTI

Art. 6.

6.1

PIGNEDOLI, DI GIOVAN PAOLO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. - (*Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni*) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i membri ititolari e i membri supplenti del Comitato delle regioni (Delegazione italiana del Comitato delle regioni), spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, stabilisce con proprio decreto la ripartizione dei membri della Delegazione italiana del Comitato delle regioni tra le regioni e le autonomie locali.

3. Possono essere designati quali membri titolari o supplenti della Delegazione italiana del Comitato delle regioni i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i Presidenti delle province, i Sindaci ed i componenti dei rispettivi Consigli e delle Giunte"».

Art. 11.

11.1

MARINARO, MAZZUCONI, DELLA SETA

Respinto

Sopprimere il comma 5.

Art. 23.

23.1

D'AMBROSIO LETTIERI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

23.2

COMPAGNA, D'AMBROSIO LETTIERI

Accolto

Sopprimere il comma 2.

23.3

BORNACIN

Accolto

Sopprimere il comma 2.

23.4

MARITATI, DI GIOVAN PAOLO, BAIO, GHEDINI, Anna Maria SERAFINI, AMATI,
Ignazio MARINO, BOSONE

Accolto

Sopprimere il comma 2.

23.5

VETRELLA

Precluso

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "la somministrazione di bevande alcoliche", è soppressa la parola: "dopo";

b) al comma 2, alinea, dopo le parole: "devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche", sono inserite le seguenti: "almeno mezz'ora prima dell'orario di chiusura del locale e comunque entro e non oltre"».

Art. 37.

37.1

MARINARO, DELLA SETA

Respinto

Sopprimere la lettera l) del comma 9.

Art. 45.**45.1**

MARINARO, VITA, DI GIOVAN PAOLO, MORRI, VIMERCATI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 8-*novies*, comma 4 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "in base alle procedure definite dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/08/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori", sono sostituite dalle seguenti: ", nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, in base ad una procedura fondata sui seguenti criteri:

a) salvaguardia del pluralismo e della concorrenza mediante il recupero di frequenze dalle emittenti televisive nazionali in possesso di tre reti analogiche;

b) pianificazione e assegnazione, mediante gara, di almeno 5 multiplex nazionali con livelli di qualità e copertura adeguati a soggetti nuovi entranti;

c) attuazione dell'intera procedura sulla base dei principi di trasparenza, uso efficiente dello spettro e coerenza con il coordinamento internazionale delle frequenze;

d) definizione del disciplinare di gara da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) limite massimo di 5 multiplex nazionali, compresi quelli per il dvbh, che ogni soggetto potrà complessivamente avere dopo lo *switch off*;

f) valorizzazione dell'emittenza locale;

g) obbligo per i maggiori operatori analogici nazionali di cedere il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex a favore di operatori terzi indipendenti non integrati fornitori di contenuti a condizioni orientate al costo;

h) riserva di una quantità di frequenze da assegnare mediante un'asta secondo principi di neutralità tecnologica e di servizio ad altri soggetti per applicativi tecnologici diversi dalla televisione».

45.2

PEDICA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «30 aprile 2009», aggiungere le seguenti:

«e fermo restando:

*a) il rispetto di un *cap* assoluto che limita a 5 il numero di multiplex nazionali DVB-T che ogni operatore potrà avere complessivamente dopo lo switch off;*

b) l'attuazione di una procedura di gara basata sui principi di correttezza, trasparenza e non discriminazione per l'assegnazione di 5 multiplex nazionali DVB-T aventi copertura nazionale;

c) che almeno 3 di 5 multiplex DVB-T nazionali messi in gara siano riservati ai nuovi entranti ed ai piccoli operatori nazionali esistenti;

d) che i maggiori operatori analogici cedano il 40% della capacità trasmissiva del quinto multiplex che essi dovessero ottenere in esito alla gara, a favore di terzi operatori indipendenti non integrati fornitori di contenuti, a condizioni orientate al costo».
